



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli,	Presidente relatore ed estensore
Dr.ssa Pierangela Congiu,	Giudice
Dr. Pier Francesco Bazzega,	Giudice

nella causa rubricata sub n. **11/2018** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f., depositata dalla in data 20 luglio 2018 dalla "**EDICOLANDIA JUNIOR S.R.L.**", con sede in Ferrara, via Vallelunga n. 23, capitale sociale € 25.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 01538270388, REA FE-176044, in persona del suo Amministratore Unico Gianluca Orlandini, nato a Ferrara il 6.3.1964, domiciliato a Ferrara in Via Achille Funi n.7, codice fiscale RLNGLC64C06D548Z difesa dall'Avv. Francesco Ruvoli del foro di Ferrara;

considerato che la medesima è stata sottoscritta dall'amministratore unico, in forza di determina dell'Organo Amministrativo con atto in data 13.7.2018 a rogito del notaio dr Curatola di Ferrara (Rep. 1916 Racc. 1356), in osservanza di quanto disposto dagli artt. 161 e 152, II comma lett. b) e III comma l.f.;

riscontrato, quindi, ad un primo e sommario esame – privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura – il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.f. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale (come modificata dal d.lgs 155/2012), che – dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 l.f. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli orientamenti giurisprudenziali formati *in subiecta materia* – risulta opportuno valorizzare la circostanza prospettata che, nonostante la sede legale sia stata individuata a Ferrara, la sede decisionale ed operativa (cfr. Cass., 7 maggio 2002 . 6886) appaia



identificabile a Occhiobello, via Eridania n. 106 (riservata una diversa valutazione successiva in relazione a quanto accertato dai Commissari giudiziali nominati);

letta attentamente la memoria autorizzata depositata dalla ricorrente del 26 luglio 2018, contenente i chiarimenti richiesti da questo Tribunale fondanti l'asserita competenza del Tribunale adito;

considerato che la circostanza che le sedi di Occhiobello (RO), via Eridania n. 106 e di Polesella (RO), via Amendola n. 293 siano attualmente oggetto di due contratti di affitto di ramo d'azienda (con due società – rispettivamente la “EDIJ GD S.r.l.” e la “BOOM BOOM KIDS S.r.l.” – direttamente riconducibili alla società ricorrente, in quanto la prima ha quale socio unico la stessa società ricorrente e la seconda risulta avere quali soci i familiari di Orlandini Gianluca, legale rappresentante e amministratore unico della ricorrente) e siano quindi occupate da altre società non sembra assumere – in ultima analisi - rilievo con riferimento alla determinazione della competenza, in quanto l'eventuale trasferimento della sede sociale (effettiva) – stante l'indisponibilità dei locali – sarebbe comunque intervenuto entro l'anno antecedente il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 161, VI comma l.f. (sicché la determinazione in data anteriore i predetti contratti della sede legale nel circondario di Rovigo varrebbe a radicarne la competenza);

rilevato che la circostanza che la sede principale della società sia sita in Occhiobello, via Eridania n. 106 appare corroborata dall'esame del “contratto di mandato di consulenza e assistenza a carattere continuativo in materia societaria e amministrativa commerciale e tributaria”, sottoscritto in data 15 settembre 2014 (e non nell'immediatezza del deposito della domanda) dalla ricorrente con il commercialista dr. Alessandro Spaccamonte, ove viene espressamente indicata quale sede degli “uffici amministrativi”;

rilevato, altresì, che la società ricorrente risulta aver intrattenuto i propri rapporti bancari presso “l'agenzia n.1 di Rovigo del Banco BPM S.p.a.”, potendosi presumere che l'attività di amministrazione e direzione della società avvenisse nella provincia di Rovigo;

ritenuto, pertanto, che sulla base dei chiarimenti contenuti nella memoria di parte resistente, unitamente alla circostanza che le scritture contabili fossero depositate presso la sede di Occhiobello e che presso le sedi di Polesella e Occhiobello fossero effettivamente presenti degli uffici (seppur individuati nelle visure in atti quali depositi e/o magazzini) ed ivi venisse svolta l'attività produttiva, possa presumersi che la sede principale della società – da intendersi quale luogo ove viene svolta l'attività di amministrazione e direzione dell'impresa – sia sita nella provincia di Rovigo;



dato atto che tale profilo potrà essere, in ogni caso, approfondito dai Commissari Giudiziali al fine di un eventuale successivo provvedimento di incompetenza, qualora quanto prospettato non corrisponda a quanto emerso dagli accertamenti operati;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2195 c.c., risulta essere quella di "l'attività di produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di libri, periodici, giornali, riviste e pubblicazioni, rivolti principalmente al "*mondo bambino*" (il tutto come meglio indicato nell'oggetto sociale);

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 l.f., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

constatato come dalla lettura del ricorso si evidenzia lo stato di crisi e la mancanza di equilibrio finanziario, circostanza che emerge prepotentemente dalla lettura del bilancio 2017 (ove le immobilizzazioni sono indicate in € 229.719,00; le rimanenze in € 1.164.052 e i crediti in € 2.610.699,00 a fronte di debiti per € 6.923.753,00 e una perdita di esercizio di € 3.350.421,00);

rilevato quindi che a far data dall'11 settembre 2012 il VI comma dell'art. 161 l.f. – come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e dal d.l. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013 – prevede la facoltà per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo che, ai sensi di quanto disposto dal successivo decimo comma e fermo il disposto del primo comma dell'articolo 22, già non penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel qual caso il predetto termine non può superare i sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

considerato allora che nella fattispecie – riscontrato il ricorrere dei presupposti di ammissibilità – il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a centoventi giorni, poiché non vi sono istanze di fallimento e l'intervenuta stipulazione di



contratti di affitto dell'azienda dovrebbe impedire l'aggravamento dello stato di decozione, oltre che l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 186 *bis* l.f. (sicché la natura del concordato è, conformemente a quanto più volte ribadito da questa autorità giudiziaria in precedenti provvedimenti, liquidatoria);

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo rispetto alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive;

ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del VII comma dell'art. 161 l.f., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere dei commissari e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo VIII comma, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

riscontrata, sotto tale profilo, la opportunità di prevedere allora l'onere, a carico del debitore, di depositare:

- a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,
- b) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame, gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- c) con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito; ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di straordinaria amministrazione richiesti, nominare due commissari giudiziali individuati nel dr. Giovanni Tibaldo e nell'avv. Christian Allegro;

ricordato come il pagamento di creditori anteriori alla data di deposito del ricorso *de quo* comporta la revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l.f.

P. Q. M.

A) concede alla **"EDICOLANDIA JUNIOR S.R.L."**, con sede in Ferrara, via Vallelunga n. 23, codice



fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 01538270388, REA FE-176044, termine di **giorni centoventi** dalla pubblicazione del presente decreto per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l.f. (applicandosi la sospensione feriale dei termini, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità);

b) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,

- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame ed una relazione sulla gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito;

c) nomina commissari giudiziali il dr. **Giovanni Tibaldo** e l'avv. **Christian Allegro**.

Si comunichi alla parte.

Rovigo, 8 agosto 2018

Il Presidente

